SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 273**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì 21 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **616**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Andria Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. **501**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Priverno. Pag. 5

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 settembre 1988.

Rimborso all'Automobile club d'Italia delle maggiori spese di personale sostenute nell'anno 1986 per la riscossione delle tasse automobilistiche Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 ottobre 1988.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1987 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Pag. 7

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1188/FPC del 2 ottobre 1987 concernente l'estensione della disciplina di cui all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 alla riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 9 settembre 1985. (Ordinanza n. 1593/FPC) Pag. 7

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Collegamento definitivo fra gli elettrodotti a 220 kV della Azienda energetica municipale di Milano e la Società energia Montedison di Milano in comune di Valdidentro. (Ordinanza n. 1594/FPC) Pag. 8

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1391/FPC in data 14 marzo 1988 concernente: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Dipignano». (Ordinanza n. 1595/FPC). Pag. 9

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara. (Ordinanza n. 1596/FPC) Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1988, n. 502.

Direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 13

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative esercenti l'attività di assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicaps, nella provincia di Reggio Emilia Pag. 13

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 14

Ministero dei trasporti: Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero Pag. 14

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 14

Regione Toscana: Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Amorosa» di Massa. Pag. 14

Regione Marche: Provvedimenti concernenti le acque minerali. Pag. 14

Provincia di Bolzano: Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Lavaredo» di San Candido . . . . Pag. 15

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 novembre 1988 riguardante la «Determinazione dell'aliquota prevista dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, - n. 267 del 14 novembre 1988) Pag. 15

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 503.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *memorandum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamics Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985.

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 504.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 505.

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

LEGGE 3 novembre 1988, n. 506.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

LEGGE 7 novembre 1988, n. 507.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

Da 88G0548 a 88G0551 - 88G0567

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1988, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

88A4597

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **616**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Andria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Andria una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente per l'infanzia (triennale)	2
sarta per donna (triennale):	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
assistente comunità infantili	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; tecnica professionale; igiene; esercitazioni pratiche; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; musica e canto; disegno; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto e legislazione sociale; educazione civica; matematica; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologica; tecniche educative e di esplorazione; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 896.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Andria ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 330

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI ANDRIA

Due sezioni di assistenti per l'infanzia (triennale)
Due sezioni di sarta per donna (triennale)
Un corso post-qualifica - assistente comunità infantili
per complessive quattordici classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	14
3) Insegnanti tecnico-pratici	10
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	4
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	6
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventiquattro ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1)	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. 501.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Priverno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Priverno;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (tabella B), e successive modificazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Priverno;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visti l'art. 3 del testo unico 28 dicembre 1985, n. 1092, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Priverno e della giunta municipale di Sonnino comuni rappresentanti la maggioranza della popolazione del mandamento;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

L'archivio notarile mandamentale di Priverno è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Latina salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1887 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 242

88G0577

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 1988.

Rimborso all'Automobile club d'Italia delle maggiori spese di personale sostenute nell'anno 1986 per la riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che approva la convenzione 26 novembre 1986 analoga a quella sopra indicata e relativa agli anni dal 1987 al 1995;

Ritenuto che giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 20 della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 vanno rimborsate con i criteri ribaditi all'art. 27, ottavo comma, della previgente convenzione anche le maggiori spese di personale relative al periodo 22-31 dicembre 1986;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1986 per spese di personale, quantificate dallo stesso ente in L. 8.697.137.453 per il periodo dal 22 dicembre 1985 al 21 dicembre 1986 e in L. 225.654.495 per il periodo 22-31 dicembre 1986;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti del parastato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341, concernenti il trattamento economico dei dirigenti parastatali;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, riguardante la modifica del meccanismo dell'indennità integrativa speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, riguardante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987, concernente il comparto degli enti pubblici non economici;

Constatato che nell'anno 1986 si sono verificati aumenti del costo del personale parastatale rispetto al 1978;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE, che confermano l'esattezza delle somme chieste a rimborso dall'ACI nelle misure innanzi specificate;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983 e 26 giugno 1984;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso della somma di L. 8.922.791.950 per le maggiori spese di personale sostenute nell'anno 1986.

La somma suindicata deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun ente riscosso per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio nell'anno 1986.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri suindicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 8.922.791.950, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1988
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 6

88A4631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1988.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1987 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 9 luglio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 5 agosto 1987, che fissano per l'anno 1987 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1987 è parificato al salario medio relativo all'anno 1987, determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 9 luglio 1987 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1988

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

88A4577

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1188/FPC del 2 ottobre 1987 concernente l'estensione della disciplina di cui all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 alla riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 9 settembre 1985. (Ordinanza n. 1593/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale assegnata al fondo per la protezione civile la somma di lire 8.500 milioni per gli interventi di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 9 settembre 1985 in Umbria secondo le modalità della sopra indicata legge n. 363/84;

Vista la propria ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria;

Vista la propria ordinanza n. 1188/FPC del 2 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987, concernente l'estensione della disciplina di cui all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 ai comuni di S. Venanzio in provincia di Terni, Fratta Todina e Montecastello di Vibio in provincia di Perugia;

Viste le note n. 3207 datata 8 giugno 1988 della regione Umbria e n. 3470 datata 1° agosto 1988 del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, con le quali si individuano come segue le necessità di spesa per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato: L. 5.656.000.000 per l'edilizia pubblica di competenza regionale; L. 1.840.000.000 per l'edilizia di culto e L. 12.920.000.000 per l'edilizia privata;

Ravvisata la necessità di ripartire la somma a disposizione di L. 8.500.000.000 in maniera proporzionale alle esigenze sopraindicate, così come proposto dagli enti sopracitati;

Ritenuto, d'altro canto, di dover aderire alla richiesta della regione Umbria di prorogare di sessanta giorni i termini di scadenza per la presentazione dei progetti di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 1188/FPC, proroga già concessa tempestivamente con telex n. 45019 datato 31 maggio 1988;

Ritenuto, altresì, di dover aderire alla proposta della regione Umbria di consentire, per quanto riguarda la normativa tecnica, anche l'applicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 per gli interventi di ripristino dei fabbricati danneggiati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A valere sullo stanziamento di L. 8.500.000.000 di cui al comma 2, art. 6, della legge 27 marzo 1987, n. 120, citata in premessa, è assegnata alla regione Umbria la somma di L. 7.734.000.000 così ripartita: L. 2.355.000.000 per gli interventi sugli edifici pubblici di propria competenza e L. 5.379.000.000 per gli interventi sugli edifici privati.

È altresì assegnata al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria la somma di L. 766.000.000 per gli interventi sugli edifici di culto di propria competenza.

Art. 2.

I termini per la presentazione dei progetti previsti dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1188/FPC del 2 ottobre 1987 sono prorogati di sessanta giorni.

Art. 3.

Gli interventi di ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del 9 settembre 1985, per i quali non sia applicabile l'allegato *A* dell'ordinanza n. 240/FPC/ZA, saranno eseguiti secondo le norme tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981. Per tali interventi restano comunque valide tutte le altre norme dettate dalla citata ordinanza n. 240/FPC/ZA.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4613

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Collegamento definitivo fra gli elettrodotti a 220 kV della Azienda energetica municipale di Milano e la Società energia Montedison di Milano in comune di Valdidentro. (Ordinanza n. 1594/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1318/FPC del 4 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1988;

Visto il decreto prefettizio n. 1210/GAB del 1° agosto 1987 del prefetto di Sondrio con il quale l'Azienda energetica municipale di Milano era autorizzata a costruire un collegamento provvisorio tra le località «Kartodromo» in comune di Bormio e «Baita di Presure» in comune di Valdisotto, per consentire il passaggio dell'energia a 220 kV prodotta dalla centrale di Premadio per il collegamento con la rete nazionale;

Considerato che detto collegamento provvisorio non ha più ragione di essere essendo venute meno le cause contingenti che ne avevano richiesto la costruzione;

Viste le richieste del comune di Bormio n. 9464 in data 18 ottobre 1988 e del comune di Valdisotto n. 4708 del 18 ottobre 1988 che chiedono la soppressione del collegamento provvisorio in quanto la zona interessata è destinata al reinsediamento dei sinistrati di Sant'Antonio Morignone;

Vista la nota n. 4783 del 18 ottobre 1988 del comune di Valdidentro che dichiara di aderire, per quanto di propria competenza, alle istanze avanzate dai predetti comuni;

Vista la nota n. DIE/0329/88/GS del 5 ottobre 1988 dell'Azienda energetica municipale di Milano con la quale si comunica che il progetto in pari data interessa le pertinenze della centrale elettrica di Premadio e il nuovo tracciato definitivo per il collegamento della linea Azienda energetica municipale di Milano a 220 kV Premadio-Milano e la linea a 220 kV Sluderno-centrale Belviso-Cesano Maderno-Novara della Società energia Montedison in comune di Valdidentro;

Considerato che nella medesima nota l'Azienda energetica municipale di Milano dichiara di assumere a proprio carico ogni onere e spesa sia per la costruzione del nuovo tronco di linea, sia per la demolizione di quello esistente;

Considerato che nella normativa vigente le autorizzazioni richiedono tempi tecnici notevoli e che l'Azienda energetica municipale di Milano si impegna a tenere sollevata la pubblica amministrazione da qualsiasi reclamo o richiesta di danni da parte di terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per altri interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative ai lavori di demolizione del collegamento provvisorio dell'elettrodotto fra le località «Kartodromo» in comune di Bormio e «Baita di Presure» in comune di Valdisotto, nonché le opere relative ai lavori di costruzione dell'elettrodotto di collegamento a 220 kV dell'Azienda energetica municipale di Milano (AEM) fra la linea Premadio-Milano e l'elettrodotto a 220 kV della Società energia Montedison (SELM), Sluderno-centrale Belviso-Cesano Maderno-Novara sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Sondrio è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti d'urgenza relativi alle autorizzazioni per le demolizioni e le costruzioni di cui all'art. 1, nonché per l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti alla loro realizzazione.

Art. 3.

L'Azienda energetica municipale di Milano assume a proprio carico ogni onere e spesa per le opere di cui all'art. 1 e provvederà a tenere sollevata ed indenne la pubblica amministrazione da qualsiasi reclamo o richiesta di terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti.

La stessa azienda provvederà ad ottenere, con le procedure di rito, tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione di linee elettriche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4612

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1391/FPC in data 14 marzo 1988 concernente: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Dipignano». (Ordinanza n. 1595/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1391/FPC del 14 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1988, con la quale si assegnava al comune di Dipignano, in provincia di Cosenza, la somma di L. 200.000.000 per la trivellazione di pozzi artesiani e per la captazione dalla sorgente «Pesche»;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Dipignano n. 50 del 9 settembre 1983 con cui il sindaco viene autorizzato a chiedere modificazione all'ordinanza di cui sopra, intesa ad ottenere l'utilizzazione della somma assegnata con l'ordinanza n. 1391 per la captazione delle acque, anziché dalla sorgente «Pesche», che ha evidenziato una sensibile diminuzione di portata, da altra sorgente denominata «Casella a Gatta» nonché di attivare il serbatoio delle frazioni Basso e Petrone così recuperando l'efficienza della condotta adduttrice ai serbatoi delle frazioni di Tessano e Laurignano;

Vista la conseguente istanza n. 3890 del 14 settembre 1988, prodotta dal sindaco di Dipignano;

Ravvisato che la modifica richiesta è sufficientemente motivata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1391/FPC del 14 marzo 1988 è così modificato:

«È concesso al comune di Dipignano, in provincia di Cosenza, un contributo straordinario di L. 200.000.000 a parziale copertura delle spese relative per la trivellazione di pozzi artesiani e per la captazione dalla sorgente "Casella a Gatta" nonché per attivare il serbatoio delle frazioni Basso e Petrone».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4611

ORDINANZA 11 novembre 1988.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara. (Ordinanza n. 1596/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 75/442, relativa ai rifiuti; n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policloro difenili e dei policlorati fenili e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986, concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Vista la propria ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1986, concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi, con la quale è stata

autorizzata la stipula di un'apposita convenzione con la società Castalia S.p.a., costituita dall'Istituto per la ricostruzione industriale, alla quale affidare sia la elaborazione dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza;

Considerato che a tale società è stato richiesto di effettuare una verifica sullo stato dei luoghi nello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara;

Vista la convenzione n. 8 del 17 gennaio 1987, stipulata con la Castalia S.p.a.;

Viste le conclusioni della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 28 ottobre 1987, risultanti dal verbale e consistenti nella decisione di provvedere alla messa in sicurezza dei rifiuti, impegnando per l'esecuzione delle opere la preventivata somma di lire 1 miliardo;

Vista la relazione del 15 aprile 1988 sul sopralluogo effettuato dall'Istituto superiore di sanità, trasmessa dal Ministero della sanità con lettera del 25 maggio 1988, nella quale è posta in evidenza l'assoluta necessità di mettere in sicurezza tutti i prodotti «attualmente stoccati al di fuori di qualsiasi norma»;

Visto il verbale dell'ultima riunione, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 13 ottobre 1988, durante la quale è stato ribadito l'impegno di definire in tempi brevi il problema del risanamento delle aree dello stabilimento;

Tenuto conto che dalle varie indagini effettuate è emerso che la situazione dell'abbandono dei reflui industriali costituisce pericolo incombente per la pubblica incolumità, valutati i potenziali rischi di inquinamento delle falde superficiali, di incendi e di estensione dell'inquinamento stesso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti straordinari allo scopo di eliminare i rischi attualmente esistenti e per garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica;

Ravvisata, altresì, la opportunità di costituire presso la prefettura di Carrara un comitato tecnico operativo di vigilanza e di collaudo, incaricato di esprimere valutazioni e pareri sulle proposte formulate dalla società affidataria dei lavori, nonché di dare, se necessario, indirizzi e suggerimenti alla società stessa, per la migliore esecuzione delle opere;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili, le attività occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura in Avenza di Carrara, sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

L'esecuzione degli interventi è affidata alla Castalia - Società italiana per l'ambiente S.p.a.

Art. 3.

Il prefetto di Carrara, competente per territorio, è autorizzato ad assumere ogni provvedimento necessario a consentire l'immediato accesso dei tecnici, designati dalla società affidataria, alle aree provvisorie ritenute idonee e lo svolgimento di tutte le successive attività.

A tal fine il prefetto, oltre a richiedere, ove necessario, l'intervento consultivo degli organi statali, regionali, provinciali e comunali normalmente competenti in materia, anche in deroga alle vigenti disposizioni si avvarrà del comitato tecnico operativo di cui in premessa, presieduto dal prefetto stesso e così composto:

un rappresentante della regione Toscana;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Carrara;

un rappresentante del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

un rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale di Carrara;

un rappresentante del comune di Carrara.

Art. 4.

La Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, una volta effettuate le indagini ed i rilievi ancora necessari, procederà alla messa in sicurezza dei materiali recuperati mediante prelievo, manipolazione e trasporto a stoccaggio provvisorio dei materiali stessi.

A tal fine la società Castalia darà immediata esecuzione alle opere non appena sarà stata perfezionata la convenzione di cui all'art. 3 della convenzione n. 8 del 17 gennaio 1987.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 1 miliardo, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4610

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1988, n. 502.

Direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1988, che riserva alla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del predetto Fondo;

Viste le proprie delibere del 22 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983, e dell'8 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, recanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con nota n. 681/ACG/88 del 9 settembre 1988, relativa agli indirizzi per il finanziamento delle attività di formazione professionale nel campo della ricerca applicata;

Considerato che l'obiettivo di una adeguata qualificazione professionale in tale settore può essere conseguito attraverso la stretta collaborazione dei diversi soggetti operanti nel settore della ricerca;

Considerato altresì che gli interventi pubblici posti in essere con le risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata possono costituire le linee di azione lungo le quali può svolgersi il processo formativo idoneo alla formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per finanziare l'attività di formazione professionale nel settore della ricerca applicata prevista dall'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si attiene alle seguenti direttive:

1. Il Fondo finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

Con tale attività si intende sviluppare il processo di orientamento e qualificazione tecnica, scientifica e/o gestionale di persone di età non superiore a ventinove anni, in possesso di un idoneo titolo di studio, anche in relazione alle necessità di formazione di nuove figure professionali.

1.2. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982, che si avvalgono a tal fine delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private anche comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo.

1.3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale unita all'esperienza operativa derivante dall'affiancamento al personale impiegato nella realizzazione di attività di ricerca applicata, le attività di formazione hanno per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti alle attività di ricerca.

In relazione ai livelli di maggior qualificazione, le attività di formazione riguardano altresì l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca applicata.

2. I soggetti ammissibili agli interventi del Fondo possono presentare i progetti di formazione sia in forma autonoma sia congiuntamente a quelli riguardanti le iniziative di ricerca applicata nelle varie forme previste dalle norme vigenti.

2.1. Le proposte evidenzieranno, tra l'altro, la rispondenza delle attività di formazione alle esigenze scientifiche e tecnologiche del settore interessato, anche in riferimento ai livelli di qualificazione previsti, la conseguente valutazione in termini di ricadute occupazionali, le caratteristiche e le modalità attuative delle attività di formazione, le strutture coinvolte, i partecipanti, le metodologie e le procedure di selezione, la durata espressa anche in ore formative, le relative spese.

2.2. Sono finanziabili le spese, anche se sostenute all'estero riguardanti:

la preparazione e la gestione delle attività considerate, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;

la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

2.3. Tutte le obbligazioni e le relative responsabilità nei confronti dei terzi comunque derivanti dall'attuazione delle attività di formazione, sono a carico del soggetto proponente che dovrà, pertanto, rilasciare apposita dichiarazione di esonero del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dell'Istituto mobiliare italiano.

3. La presentazione, l'istruttoria e il finanziamento delle attività di formazione seguono le stesse procedure e modalità, previste dalla normativa in vigore per le iniziative di ricerca applicata.

4. In sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, entro il limite massimo del 10 per cento, la quota delle risorse finanziarie da destinare ai progetti di formazione professionale; le somme non utilizzate alla fine di ciascun anno, affluiscono alle disponibilità complessive dell'anno successivo.

5. I finanziamenti delle attività di formazione concessi sotto forma di contributo nella spesa possono raggiungere il 65% dei costi, elevabile all'85% nel caso di piccole e medie imprese e di progetti prevalentemente svolti nel Mezzogiorno. Le proposte di attività di formazione collegate a progetti di ricerca applicata definiti autonomamente dai soggetti ammissibili, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, costituiscono elemento di priorità ai fini della concessione del finanziamento a favore del progetto stesso. Si intendono collegate anche quelle proposte di formazione che prevedono una scadenza delle attività di formazione posteriore a quella di conclusione della ricerca.

Costituisce altresì elemento di priorità la realizzazione di programmi di formazione professionale, anche di natura consortile, a favore delle piccole e medie imprese.

5.1. Proposte di attività di formazione aggiuntive a progetti di ricerca già presentati, possono essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

5.2. Relativamente ai progetti di ricerca applicata che sono stati ammessi al finanziamento successivamente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed a valere sulle disponibilità del Fondo per il 1988, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

I soggetti beneficiari di detti interventi possono presentare all'Istituto mobiliare italiano, prima della stipula dei contratti con l'Istituto stesso, proposte per attività di formazione; il costo di formazione si intende aggiuntivo al costo del progetto di ricerca.

5.3. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

5.4. Sull'andamento delle attività di formazione e sui risultati finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sottopone al CIPI circostanziate relazioni entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in sede di definizione dei programmi nazionali di ricerca, valuta l'opportunità, a fronte di ciascun tema di ricerca previsto, di realizzare con le modalità dei contratti di ricerca progetti di formazione individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

Le relative offerte costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'assegnazione dei contratti di ricerca per l'esecuzione dei singoli temi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con particolare riferimento alle attività di formazione a favore delle piccole e medie imprese o per l'occupazione giovanile, specie nel Mezzogiorno.

6.1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPI le proposte di attività di formazione — da sviluppare in stretto raccordo con le strutture universitarie e post-universitarie — presentate dalle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo.

Tali proposte devono essere relative ai programmi nazionali di ricerca nei quali le società già figurano assegnatarie di contratti, da integrare allo scopo.

6.2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai programmi nazionali di ricerca per le biotecnologie avanzate e per le tecnologie in cardiologia, per i quali non risultano ancora assegnati i contratti di ricerca, sottopone all'approvazione del CIPI le proposte di attività di formazione — da sviluppare in stretto raccordo con le strutture universitarie e post-universitarie — presentate dalle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo ed operanti nei rispettivi settori considerati, per la successiva realizzazione, da parte delle società stesse, tramite appositi contratti di ricerca.

6.3. I soggetti destinatari dei finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante, apposita scheda di valutazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

I relativi giudizi devono essee formulati da apposita commissione designata, su richiesta del soggetto contraente, da una delle strutture universitarie e post-universitarie non coinvolte nell'attività di formazione.

Tale commissione deve essere costituita da rappresentanti del mondo accademico e produttivo.

6.4. Sull'andamento delle attività di formazione e sui risultati finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sottopone al CIPI, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione che integra quella prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 46/1982 in materia di programmi nazionali e contratti di ricerca.

7. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica porrà in atto i necessari raccordi operativi con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione agli interventi di cui alla presente delibera, anche al fine di favorire le iniziative opportune dirette a consentire l'accesso dei progetti di formazione professionale ai benefici del Fondo sociale europeo, conformemente alle vigenti normative comunitarie e nazionali.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 27 ottobre 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo vigente del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Note al dispositivo:

— Per il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, si rinvia alla precedente nota.

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 46/1982, è il seguente:

«Art. 2. — Possono beneficiare degli interventi del Fondo i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti delle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra le imprese industriali ed enti pubblici.

Il Fondo finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) *i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni*, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle *iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*».

— Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 46/1982 è il seguente: «Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici».

88G0580

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 i poteri conferiti all'avv. Giuliano Calabrese, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio lattiero caseario Marche - Co.Ma.La.C. coop. a r.l.», con sede in Ancona, sono stati prorogati fino al 29 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro Di Vittorio a r.l., con sede in Torino, costituita il 7 novembre 1977 per rogito notaio Reviglione, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Coletti Moglia.

88A4584

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative esercenti l'attività di assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicaps, nella provincia di Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1988, a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio ed il periodo di occupazione media mensile, da valere ai fini contributivi, per i soci lavoratori di cooperative esercenti, nella provincia di Reggio Emilia, l'assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicaps, sono stabiliti rispettivamente in L. 16.734 giornaliere ed in tredici giornate lavorative mensili.

88A4585

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 30 Difesa, foglio n. 56, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Degiovanni Guerrino, nato il 17 settembre 1916 a Monterenzio (Bologna). — Nel corso di duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto era seriamente minacciato da accerchiamento, con ardimento e sprezzo del pericolo non esitava a sganciarsi riuscendo a far convergere contro l'avversario altre forze partigiane che impegnando l'oppressione in aspra lotta permettevano ad una parte degli assediati di rompere l'accerchiamento e di porsi in salvo. Esempio di audacia e di spiccato senso del dovere. — Appennino tosco-emiliano-Cà di Guzzo, 27 settembre 1944.

Fuselli Carlo, nato il 29 ottobre 1926 a Genova. — Giovane studente, abbandonava la scuola e la famiglia per partecipare alla lotta partigiana. Protagonista di numerose azioni, si distingueva particolarmente nel novembre del 1944, quando con altri tre animosi compagni penetrava negli alloggiamenti di un forte presidio nemico, riuscendo a catturare una trentina di uomini. — Genova-Val d'Aveto, 27 aprile 1944-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1988, registro n. 25 Difesa, foglio n. 249, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Iaconis Salvatore, nato il 2 ottobre 1924 a San Giovanni in Fiore (Cosenza). — Valoroso partigiano, partecipava a numerose azioni di guerra contro l'oppressore, dimostrando notevoli doti di coraggio ed abnegazione. Il 3 aprile 1944, in località Sesta Godano, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, rimasto ferito veniva catturato ma, pur sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni. Il 6 aprile 1944 davanti al plotone di esecuzione immolava la giovane vita nel nome della Patria. — Sesta Godano, 6 aprile 1944.

88A4569

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1988, il sig. Mele Vincenzo è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del sig. Mastrobuono Franco.

88A4616

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 5275 del 14 ottobre 1988, il dott. Silvano Stefanutti con studio di Udine, via Marangoni, 38, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa per la ricostruzione di Oltris - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oltris di Ampezzo, sciolta il 10 ottobre 1984 con rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, in sostituzione del dott. Cirino Squatrito.

Con deliberazione della giunta regionale n. 5276 del 14 ottobre 1988, il dott. Silvano Stefanutti con studio in Udine, via Marangoni, 38, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa per la riparazione di Cividale - Centro storico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cividale del Friuli, sciolta il 30 dicembre 1982 con rogito notaio dott. Bruno Cevaro di Cividale del Friuli, in sostituzione del dott. Cirino Squatrito.

Con deliberazione della giunta regionale n. 5277 del 14 ottobre 1988, il dott. Silvano Stefanutti con studio in Udine, via Marangoni, 38, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa per la riparazione di Molinis - Società cooperativa a r.l.», con sede in Molinis di Tarcento, sciolta il 28 dicembre 1982 con rogito notaio dott. Marcello Mauro di Gemona del Friuli, in sostituzione del dott. Cirino Squatrito.

88A4574

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Amorosa» di Massa

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8294 del 19 settembre 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Società per azioni Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) - Sorgenti e terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione in Canevara, località Prati della Ciocca, comune di Massa, provincia di Massa Carrara, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Amorosa» ed a riportare sulle etichette stesse il marchio della società Amorosa Humana S.p.a. che commercializzerà l'acqua minerale «Amorosa», per uso di bevanda.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 8294 del 19 settembre 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro della capacità di 920 millilitri, dell'acqua minerale naturale «Amorosa», per il tipo come sgorga dalla sorgente, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A4572

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la «Industrie Togni S.p.a.» di Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo Da Vinci n. 1, con decreto del presidente della giunta Marche 4 luglio 1988, n. 22757, è stata autorizzata al confezionamento e vendita in contenitori P.E.T., dell'acqua minerale «Frasassi» di Genga (Ancona).

Si comunica che la ditta Fedeli Domenico di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), via T. Tasso n. 5, con decreto del presidente della giunta Marche 29 agosto 1988, n. 24018, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Palmense del Piceno» polla n. 3, approvate con il decreto del presidente della giunta Marche del 6 novembre 1986, n. 7923.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al citato decreto presidenziale del 29 agosto 1988, n. 24018, ed i recipienti dell'acqua minerale «Palmense del Piceno» polla n. 3, non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

88A4571

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Lavaredo» di San Candido

Come contemplato dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983, con decreto dell'assessore provinciale alla sanità n. 980 del 16 maggio 1988 alla società Atesina imbottigliamento bevande - SATIB S.p.a., con sede in Ora (Bolzano), via Nazionale n. 80 e stabilimento in San Candido (Bolzano), via Pizach n. 7, partita IVA 00121840219, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare le nuove etichette dell'acqua minerale naturale «Lavaredo» di San Candido (Bolzano), nei tipi addizionata e non addizionata di anidride carbonica per i contenitori di vetro della capacità di 100, 92, 44 cl. Al succitato atto sono stati allegati gli esemplari delle etichette e dei relativi bollini di spalla che ne fanno parte integrante.

88A4573

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 novembre 1988 riguardante: «Determinazione dell'aliquota prevista dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, nell'allegato riportato nella seconda colonna della pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi inserite, nell'elenco delle imprese e con a fianco le relative aliquote, le seguenti imprese da ricomprendere, nell'ordine, tra la «Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft - Società anonima rappresentanza generale per l'Italia» e la «Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.a. - rappresentanza generale per l'Italia»:

Imprese	Aliquote %
Mediolanum vita S.p.a.	0,04
Meie vita - Società di assicurazioni per azioni	0,00
MGF vita Italia S.p.a.	6,00
Minerva vita assicurazioni S.p.a.	7,81
La Nationale vita S.p.a.	4,50
Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a.	4,40
Norimberga Maeci vita S.p.a.	3,10
Phenix-Soleil vita S.p.a.	2,41
La Piemontese vita società per azioni	3,00
Polaris vita S.p.a.	0,00
Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a.	28,00
La Previdente assicurazioni S.p.a.	2,35
Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni	3,54
SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a.	5,06
Sara vita S.p.a.	0,00
Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo	4,04
Società cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata	2,18
Società Reale mutua di assicurazioni S.p.a.	3,61
Toro assicurazioni società per azioni	3,47
L'Union des Assurances de Paris - Vie - Rappresentanza generale per l'Italia	3,53
Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni	3,36
Universo vita S.p.a.	0,00
Veneta vita S.p.a.	1,40
La Venezia assicurazioni società per azioni	0,27

88A4628

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000

Abbonamento semestrale .... L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189